



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

(Provincia di Catanzaro)

## ORDINANZA

n° 14 del 15 gennaio 2022

### IL SINDACO

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 il suddetto stato di emergenza nazionale ed ha disposto ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**CONSIDERATA** l'evoluzione della situazione pandemica in ambito comunale ed osservato che nell'ultimo mese si sono registrati numerosi contagi con una notevole impennata dei casi di positività rispetto al periodo precedente le festività natalizie;

**ATTESO** che, tuttavia, tale evoluzione non trova riscontro nelle comunicazioni ufficiali fatte pervenire dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro che, di fatto, ha cessato ogni attività di tracciamento dei casi, ma è stata rilevata a seguito di comunicazioni informali effettuate direttamente dai cittadini interessati e di altre notizie diversamente acquisite a seguito dell'azione di costante monitoraggio della situazione pandemica da parte dell'Amministrazione Comunale, non potendosi, inoltre, escludere anche la presenza di casi non dichiarati volontariamente o perché totalmente asintomatici;

**RITENUTO** che la situazione di incertezza ha destato e desta forte allarme sociale soprattutto con riferimento alla popolazione scolastica che in parte è totalmente sprovvista di copertura vaccinale per ragioni di età ed in parte lo è solo parzialmente in quanto il percorso vaccinale è iniziato da poco e l'adesione registrata non è ancora significativamente consistente;

**RAVVISATO**, pertanto, che si rende necessario, indifferibile ed urgente adottare misure cautelative al fine di preservare l'incolumità pubblica sotto il profilo sanitario prevenendo e limitando le possibilità di ulteriore contagio in modo da poter riprendere l'attività scolastica in piena sicurezza anche a seguito di un prevedibile maggiore incremento delle vaccinazioni dei soggetti in età scolare;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, del D.L. 6/8/2021, n° 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/9/2021, n° 133, il quale prevede che fino al termine di cessazione dello stato di emergenza i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni concernenti l'effettuazione in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

**RITENUTO** che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni previste dalla sopra richiamata normativa per adottare un provvedimento derogatorio pur in assenza di parere delle competenti autorità sanitarie le quali non dispongono, allo stato, dei dati necessari per esprimerlo in alcun modo per come risulta evidente dal mancato tracciamento dei casi;

**RILEVATO**, altresì, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n° 833/1978, dell'art. 117 del D.Lgs. n° 112/1998, nonché degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267/2000 e

ss.mm.ii., le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 5 del 09/01/2022 con la quale è stata disposta la sospensione del servizio educativo per l'infanzia dell'Asilo Nido del Reventino e dell'attività scolastica e didattica in presenza delle scuole per l'infanzia e di quelle primaria e secondaria di primo e secondo grado con sede nel territorio di questo Comune per il periodo 10 gennaio – 15 gennaio 2022;

**CONSIDERATO** che, a distanza di una settimana, continuano a permanere le condizioni oggettive che hanno determinato l'adozione del suddetto provvedimento straordinario ma che, tuttavia, si è potuto registrare un notevole incremento delle vaccinazioni della popolazione scolastica appartenente alle fasce di età frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado che, peraltro, ha un maggior grado di autonomia e consapevolezza dei fattori di rischio rispetto a quelle delle altre fasce, a fronte di una situazione pandemica che, dopo una fase di aumento crescente, si sta stabilizzando;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disporre temporaneamente, per il periodo **17 gennaio – 22 gennaio 2022**:

- a) la sospensione del servizio educativo per l'infanzia dell'Asilo Nido del Reventino, avente sede nella Frazione San Tommaso e gestito da questo Comune tramite la Cooperativa Sociale Vitasì;
- b) la sospensione dell'attività scolastica e didattica in presenza delle scuole per l'infanzia e di quella primaria con sede nel territorio di questo Comune;
- c) la sospensione dell'attività scolastica e didattica pomeridiana in presenza nella scuola secondaria di primo grado con sede nel territorio di questo Comune con contestuale sospensione del servizio di mensa e di trasporto scolastico per i quali non è possibile, allo stato, garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, e s.m.i.;

#### **ORDINA**

1. La sospensione temporanea, per il periodo **17 gennaio – 22 gennaio 2022**, del servizio educativo per l'infanzia dell'Asilo Nido del Reventino, avente sede nella Frazione San Tommaso e gestito da questo Comune tramite la Cooperativa Sociale Vitasì.
2. La sospensione temporanea, per il periodo **17 gennaio – 22 gennaio 2022**, dell'attività scolastica e didattica **in presenza** delle scuole per l'infanzia e di quella primaria con sede nel territorio di questo Comune ed in particolare:
  - Scuola dell'infanzia (Capoluogo e Frazione Colla);
  - Scuola primaria (Capoluogo).
3. La sospensione temporanea, per il periodo **17 gennaio – 22 gennaio 2022**, dell'attività scolastica e didattica **in presenza nella fascia oraria pomeridiana** della scuola secondaria di primo grado con sede nel territorio di questo Comune (Capoluogo), con contestuale sospensione del servizio di mensa e di trasporto scolastico.
4. Che sia garantita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del richiamato D.L. n° 111/2021, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

#### **DISPONE**

- a) La pubblicazione della seguente Ordinanza all'Albo on-line del Comune e sul sito istituzionale;
- b) La trasmissione della presente ordinanza a:
  - Prefettura di Catanzaro;
  - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;



- Cooperativa Sociale Vitasi;
- Istituto Comprensivo “*Gianni Rodari*” di Soveria Mannelli;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
- Polizia Municipale di Soveria Mannelli;
- Stazione dei Carabinieri di Soveria Mannelli;

### AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dall’adozione del presente provvedimento.

Soveria Mannelli, 15 gennaio 2022.



**IL SINDACO**

*Michele Chiodo*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Chiodo", written over the printed name.